

	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - NATURA GIURIDICA - DURATA	
	1. Il Teatri Stabil Furlan, di seguito "TSF", è una Associazione promossa su iniziativa del Comune di Udine, unitamente alla Fondazione "Teatro Nuovo Giovanni da Udine", all'Agenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, alla Società Filologica Friulana, all'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean", al CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e alla Civica Accademia d'arte drammatica "Nico Pepe" di Udine, di seguito "soci fondatori".	
	2. L'Associazione non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e ha sede legale in Udine, via Trento, n. 4, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine.	
	3. Il TSF è un'Associazione soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.	
	Art. 2 - SCOPO	
	1. Il TSF persegue, senza finalità di lucro, lo scopo di curare iniziative di interesse generale nel campo dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inerenti alla realizzazione, allo sviluppo, alla diffusione e al sostegno delle produzioni teatrali in lingua friulana.	
	2. Tale attività si esplica, con particolare attenzione, al territorio di tutela della lingua friulana, di cui alla legge	

482/1999, nel quadro della disciplina statale e regionale concernente l'attività teatrale.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali il TSF cura in particolare:

a. l'attività di produzione di spettacoli teatrali in lingua friulana, da presentare nella propria sede e sul territorio regionale, nazionale ed estero. L'attività di produzione potrà essere svolta anche utilizzando altre lingue, con particolare riferimento a quelle parlate dalle minoranze linguistiche;

b. l'attuazione di programmi in collaborazione e/o in coproduzione con altri soggetti pubblici e privati e, in particolar modo, con quelli espressione di altre minoranze linguistiche a livello italiano e internazionale;

c. l'organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, incontri, convegni e iniziative editoriali diretti alla promozione del teatro in lingua friulana e/o in altre lingue minoritarie;

d. l'organizzazione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale artistico e tecnico nel settore teatrale in lingua friulana, anche in collaborazione con altri enti;

e. il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione in ambito linguistico e culturale, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine ed altri qualificati organismi culturali e personalità specializzate nel settore;

f. la realizzazione di produzioni e coproduzioni radiofoniche,

	televisive e utilizzabili nelle piattaforme digitali e negli	
	strumenti di comunicazione di massa.	
	4. Nel perseguimento dell'attività di produzione degli spetta-	
	coli il TSF privilegia la distribuzione degli spettacoli sul	
	territorio di tutela della lingua friulana, di cui alla legge	
	482/1999, ferma restando la distribuzione, per specifiche pro-	
	duzioni, in altri ambiti del territorio regionale, nazionale	
	ed estero.	
	5. Ai fini di un migliore perseguimento delle proprie finalità	
	istituzionali, il TSF potrà anche provvedere direttamente, ov-	
	vero indirettamente, alla gestione di attività commerciali se-	
	condarie e strumentali rispetto a quelle di interesse genera-	
	le, compresa la vendita di prodotti editoriali e multimediali	
	relativi all'attività svolta. I proventi derivanti da tali at-	
	tività dovranno essere destinati alle finalità istituzionali	
	del TSF.	
	6. L'Associazione favorisce la creazione, anche in collabora-	
	zione con altri qualificati soggetti pubblici e privati di un	
	archivio di materiali sulla storia del teatro e dello spetta-	
	colo in genere in lingua friulana unitamente ad ogni altro	
	aspetto ritenuto d'interesse ai fini della tutela e della va-	
	lorizzazione della tradizione dello spettacolo dal vivo in	
	lingua friulana.	
	Art. 3 - ADESIONE DI NUOVI ASSOCIATI	
	1. Possono aderire al TSF ulteriori soggetti pubblici o priva-	

ti che lo richiedano, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo.

2. Ai soggetti interessati è richiesto, esclusa qualsiasi finalità lucrativa, ideologica o politica, di condividere gli scopi di promozione sociale e culturale dell'Associazione contribuendo allo sviluppo e diffusione dell'espressione teatrale nelle lingue minoritarie e friulana in particolare.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il diritto di voto in Assemblea matura decorsi tre mesi dall'iscrizione.

4. In caso di diniego, comunque motivato, il richiedente può entro sessanta giorni chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci in via definitiva l'Assemblea nella sua successiva convocazione.

5. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:

- osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi associativi nei limiti delle loro attribuzioni relativamente allo svolgimento dell'attività associativa;
- corresponsione delle quote associative.

Art. 4 - CESSAZIONE DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la cessazione dell'iscrizione all'Associazione per:

- esclusione, a seguito di reiterata inosservanza degli impegni statutari o di gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza all'Associazione;

- recesso, liberamente esercitabile dagli associati. La dichiarazione del singolo associato che intende recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro e non oltre l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da cui si intende recedere ed ha effetto dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 5 - PATRIMONIO

1. Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti degli associati al momento della loro adesione. Con l'adesione all'Associazione, gli associati sono tenuti a corrispondere una quota associativa "una tantum", pari a 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) euro, destinata a costituire un Fondo di dotazione iniziale, idoneo ad acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.

2. Il patrimonio del TSF è altresì costituito da qualsivoglia utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro contante, i beni mobili e immobili, i crediti o altri diritti, che dovessero successivamente essere acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso di contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero gli avanzi netti di gestione. Il patrimonio e le relative rendite patrimoniali dovranno essere destinati unica-

mente agli scopi statutarî propri e alle spese di gestione del TSF.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati o soggetti terzi in genere, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale o collettivo del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

4. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative versate sono irripetibili e la posizione associativa degli aderenti non è trasferibile ad alcun titolo.

5. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Art. 6 - GESTIONE

1. Il TSF provvede alle spese della gestione con:

- a) le rendite patrimoniali;
- b) i proventi derivanti dalle attività sia istituzionali che secondarie e strumentali;
- c) i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati;
- d) qualsiasi altro provento, compresi lasciti e donazioni e qualsiasi altra erogazione, che pervenga al TSF e non sia espressamente destinata al patrimonio.

Art. 7 - AMMINISTRAZIONE E BILANCI

1. L'esercizio economico del TSF segue la durata dell'anno solare.

2. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione e quindi approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione, corredato della relazione del Revisore unico dei conti e deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, viene redatto e approvato il bilancio sociale.

3. Oltre alle scritture contabili richieste dal tipo e dimensioni dell'attività svolta, l'Associazione provvede alla tenuta dei seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;

c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di revisione.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, previa specifica istanza rivolta al Presidente.

Art. 8 - ORGANI

1. Sono organi del TSF:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Revisore unico dei conti, qualora l'Assemblea decida la nomina o qualora obbligatorio.

Art. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o delle persone designate a rappresentarli.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto. In quanto compatibile, trova applicazione l'art. 2373 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea del TSF delibera:

a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra cui la nomina e la revoca del Presidente del TSF e la nomina e la revoca del Vice Presidente;

b) la nomina e la revoca del Revisore unico dei conti ed eventualmente del Revisore legale;

c) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

d) l'ammissione dei nuovi soci, nel caso di ricorso avverso precedente diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) i bilanci preventivo, consuntivo e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, nonché l'ammontare delle quote associative dovute dai soci fondatori e dagli altri soci;

g) le modificazioni dello statuto;

h) lo scioglimento del TSF, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione;

i) l'estromissione dei soci nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. In questo caso non si computano i voti dei soci oggetto del provvedimento;

l) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Ove manchino entrambi, è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due soci con la specificazione degli argomenti dei quali si chiede la trattazione.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, spedita a ciascun associato almeno sette giorni prima della convocazione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e le eventuali indicazioni per la riunione in seconda convocazione.

6. In casi eccezionali ed urgenti le convocazioni possono avvenire con preavviso di due giorni liberi.

7. L'Assemblea convocata per le elezioni del Presidente è presieduta dal componente più anziano di età.

8. Le deliberazioni sono adottate in via ordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie del TSF è richiesta la presenza di tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per le deliberazioni concernenti la revoca anticipata, con decisione motivata, dall'incarico degli amministratori e dei revisori è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea. Detta maggioranza è altresì richiesta per approvare la richiesta di adesione all'Associazione nel caso di precedente diniego da parte del Consiglio di Amministrazione nonché l'estromissione del socio.

11. Per lo scioglimento del TSF e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Delle adunanze e delle deliberazioni devono essere redatti nel libro delle riunioni assembleari i relativi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario da lui nominato.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del TSF di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica 3 anni.

3. Il Presidente firma gli atti e vigila sull'attività dell'Associazione.

4. Il Presidente ordina e liquida le spese.

5. Il Presidente indirizza ed assiste le iniziative dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni, con la stampa e i mezzi di comunicazione e nei rapporti con i soci.

6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

7. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare atti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi a ratifica nella riunione immediatamente successiva da convocarsi nei successivi quindici giorni.

8. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile in tema di ineleggibilità e decadenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno consecutivo e possono essere rieletti.

3. I consiglieri nominati in sostituzione di altri anticipatamente cessati dalla carica rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

4. I consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

5. Agli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile in tema di conflitto di interessi.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni sono opponibili a terzi qualora iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che non sono riservati all'Assemblea, in particolare:

a) adotta il bilancio preventivo, consuntivo, da sottoporre

	all'approvazione dell'Assemblea. Nel caso di svolgimento di	
	attività diverse - secondarie e strumentali rispetto a quelle	
	di interesse generale - il Consiglio di Amministrazione ne dà	
	atto nei documenti di bilancio;	
	b) traccia gli indirizzi culturali dell'attività del TSF in	
	rispondenza con gli scopi statutari, determina i limiti finan-	
	ziari entro i quali devono essere contenute le proposte di	
	programmazione e delibera il programma artistico e finanziario	
	del TSF;	
	c) delibera la consistenza dell'organico del TSF, le assunzio-	
	ni ed il trattamento economico del personale e approva i rego-	
	lamenti interni;	
	d) determina i limiti globali della spesa delle scritture de-	
	gli attori, registi e tecnici per gli spettacoli di produzio-	
	ne;	
	e) delibera sui rapporti attivi e passivi con gli istituti di	
	credito;	
	f) delibera sulle liti attive e passive;	
	g) nomina il Direttore artistico del TSF scegliendo tra perso-	
	ne altamente qualificate per l'esperienza nel settore delle	
	attività teatrali;	
	h) ratifica gli atti urgenti posti in essere dal Presidente	
	eccedenti i poteri conferitigli;	
	i) decide sulle richieste di adesione all'Associazione da par-	
	te di nuovi soggetti interessati, accerta i casi di recesso e	

propone all'Assemblea le decisioni sull'esclusione degli associati;

j) propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari o eventuali altri interventi utili al raggiungimento degli scopi statutari;

k) individua, sulla base delle pertinenti richieste degli associati, termini e modalità per il concreto esercizio del diritto di esaminare i libri sociali;

l) dispone su quanto altro sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente del TSF.

3. Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio d'Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della data fissata e deve contenere la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Su assenso dei Consiglieri è possibile l'invio di tutte le comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Qualun-

que sia l'oggetto della deliberazione, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. In caso di grave e reiterata perdita d'esercizio, il Consiglio d'Amministrazione può essere anticipatamente revocato dall'incarico con decisione motivata assunta da almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

7. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione viene riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro mandato e debitamente documentate. E' esclusa la corresponsione di qualsiasi somma a titolo di compenso per l'attività svolta.

Art. 14 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Qualora l'Assemblea decida per la nomina, o qualora obbligatorio, il controllo della corretta amministrazione del TSF, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo corretto funzionamento è svolto dal Revisore unico dei conti nominato dall'Assemblea tra persone iscritte nell'Albo Ufficiale dei Revisori dei conti o negli Albi regionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di cui all'art. 2397 del Codice Civile. Nei casi in cui risulti obbligatoria ai sensi di legge, il Revisore unico provvede anche alla revisione legale dei conti se non separatamente affidata dall'Assemblea ad altro soggetto iscritto nell'apposito registro.

2. Il Revisore unico dei conti dura in carica 3 anni.

3. Il Revisore unico dei conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Si applicano al Revisore unico dei conti le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 e 2399 del Codice Civile.

4. Il Revisore unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria, verificando periodicamente la contabilità e la cassa dell'ente, nonché sull'osservanza della legge e dello statuto e monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Presenta all'Assemblea la relazione sui bilanci consuntivo, preventivo e sul bilancio sociale, al raggiungimento delle soglie di legge, adottati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, sia documentali che di cassa, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore artistico ha la direzione artistica del TSF ed attua le linee definite dal Consiglio di Amministrazione. Può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. In rispondenza agli scopi statutari, secondo gli indirizzi culturali dell'attività del TSF, propone il programma artistico del TSF e le scelte degli spettacoli da produrre, da sottoporre all'approvazione degli organi preposti.

Art. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione si scioglie:

a) per impossibilità di conseguire lo scopo statutario;

b) per deliberazione dell'Assemblea;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi di cessazione dell'Associazione, la stessa verrà messa in liquidazione e l'intero patrimonio verrà liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del Codice Civile.

3. I beni residuanti dopo esaurita la fase di liquidazione sono devoluti ad altro ente senza fini di lucro in ambito regionale con finalità analoghe o affini, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra i singoli associati per fatti attinenti la vita dell'Associazione, sono oggetto di un tentativo di conciliazione innanzi ad un collegio di tre membri nominato in seno all'Assemblea su proposta del Presidente.

2. Tale collegio si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune

3. Eventuali controversie non conciliate sono oggetto di arbitrato rituale da parte di tre arbitri nominati uno da ciascuna

delle parti e il terzo d'accordo dai primi due o in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Udine.